



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |               |                       |
|--------------------------|----------|---------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ERCOLANI | GIORGIO       | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CORRERA  | MARIA ROSARIA | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | GUIDI    | PAOLO         | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |          |               |                       |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 4935/2020  
depositato il 30/10/2020

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682006002~~5003222000~~ IRPEF-ALTRO 20C  
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 0682019905~~4375180000~~ IRPEF-ALTRO 2001  
contro:  
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682006002~~5003222000~~ IRPEF-ALTRO 20C  
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 0682019905~~4375180000~~ IRPEF-ALTRO 2001  
contro:  
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE MONZA E BRIANZA

**proposto dai ricorrenti:**

S. ~~PI~~  
VIA ~~MI~~

**difeso da:**

DRAGONE DONATELLA  
VIALE BRIANZA 20 20127 MILANO MI

**difeso da:**

SANCES MATTEO  
VIA ADA CUDAZZO 12 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 4935/2020

UDIENZA DEL

12/05/2022 ore 15:00

N°

1500

PRONUNCIATA IL:

12.05.22

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

26.05.22

Il Segretario

*Fratturo*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

P. [REDACTED] S. [REDACTED] ha proposto ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso l'intimazione di pagamento - nr. 0682019905 [REDACTED] e la cartella esattoriale ad essa sottostante nr. 068200600 [REDACTED], in materia IRPEF, Ritenute alla Fonte, IRAP, Add. Regionale. Add. Comunale, IVA, sanzioni e interessi, anno 2001.

La difesa del ricorrente espone che in data 2.03.2020, il ricorrente riceveva, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, comunicazione di avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 068201990 [REDACTED], con il quale il concessionario intimava la corresponsione di euro 18.014,84 in virtù del presunto mancato pagamento della cartella esattoriale nr. 068200600 [REDACTED] di Euro 17.957,77.

Il ricorrente, sostanzialmente, deduce di non aver mai ricevuto la notifica della sottostante cartella di pagamento e deduce altresì la prescrizione del credito tributario, in quanto riferito all'anno d'imposta 2001.

Ha contestato anche l'illegittima applicazione degli interessi di mora su sanzioni tributarie e interessi (divieto applicazione degli interessi anatocistici) e l'Errata applicazione delle somme a titolo di aggio esattoriale. Ha poi contestato l'Illegittimità della cartella esattoriale n. 0682006002 [REDACTED] di € 17.952,21 per assenza di motivazione in merito al calcolo degli interessi e delle sanzioni.

Si è costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione mediante il deposito di controdeduzioni al ricorso.

In via preliminare, l'Agente per la Riscossione ha eccepito l'inammissibilità dell'azione avversaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92, poiché tardivo. L'Ufficio sottolinea che l'intimazione di pagamento impugnata è stata preceduta dalla notifica della prodromica cartella di pagamento n. 068200600 [REDACTED].

Con riguardo ai motivi di contestazione che afferiscono al merito della pretesa a ruolo – non debenza dei tributi iscritti a ruolo, pretesi vizi sul calcolo degli interessi, carenza di motivazione, l'Agente della Riscossione ha sostanzialmente svolto chiamata in causa dell'Ente Impositore.

A seguito di ordinanza che disponeva la chiamata in causa dell'Ente impositore, l'Agente per la Riscossione notifica atto di chiamata in causa all'A.d.E. Dir. Prov. Monza e Brianza che si costituiva in giudizio. L'Ufficio ha sostanzialmente

**N°4935/2020 R.G.R.**

evidenziato che le eccezioni del ricorrente attengono a profili di competenza dell'Agente per la Riscossione.

Il ricorrente ha depositato memorie illustrative sostanzialmente insistendo per la fondatezza dei motivi di ricorso. In particolare, il ricorrente ha sottolineato che dall'avviso di ricevimento della cartella risulta che la stessa sia stata meramente consegnata al custode.

All'udienza fissata, la Commissione ha trattenuto il ricorso in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Trattasi di ricorso avverso un'intimazione di pagamento con cui viene contestata la mancata notifica della cartella sottostante (con esercizio di rimedio recuperatorio) e viene eccepita, tra l'altro, la prescrizione del credito tributario.

Preliminarmente, ritiene la Commissione che sia infondata la censura di inammissibilità del ricorso, tenuto conto che l'azione è stata prospettata come rimedio recuperatorio, in relazione alla dedotta mancata notifica della cartella di pagamento. Inoltre, il ricorrente ha mosso censure che attengono la prescrizione del credito tributario, per decorso del relativo termine prescrizionale, successivamente alla cartella di pagamento.

Sotto tale profilo – osserva, inoltre, la Commissione – il ricorso risulta fondato e meritevole di accoglimento. Risultano, infatti, agli atti del giudizio solamente la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 02 maggio 2006 e l'intimazione di pagamento del 31 dicembre 2019. Tali due atti sono distanziati tra loro da un termine superiore a quello prescrizionale decennale. Non essendovi prova di atti interruttivi risulta fondata, pertanto, l'eccezione di prescrizione.

Rimane assorbita ogni ulteriore deduzione e istanza dalle parti svolta.

Tenuto conto della particolarità della fattispecie esaminata, risulta equa la compensazione delle spese di lite.

#### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Milano, 12 maggio 2022

Il Presidente estensore